CAMERA DEI DEPUTATI N. 690

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TORCHIO

Disciplina delle società tra professionisti

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo sviluppo che l'esercizio delle professioni in forma associata sta assumendo, dinanzi ad una richiesta sempre più avvertita di contributi interdisciplinari; la esigenza di far fronte, particolarmente nei settori tecnici e progettuali in genere, ad attività professionali in dimensioni internazionali; la necessità, ancora, di adeguare la legislazione ad una prassi che va sempre più estendendosi e che trova riscontro legislativo in quasi tutti i paesi della Comunità europea, sono circostanze che inducono alla riproposizione della proposta di legge nel testo che, a suo tempo, fu approvato dal Senato.

Il contenuto del provvedimento è stato deliberatamente mantenuto in lineare semplicità e volto a dettare le disposizioni necessarie (a tutela per un verso del professionista e per altro verso dell'utente) a mantenere coerenza di trattamento tra le regole proprie delle singole professioni e quelle per le professioni svolte in forma associata e cioè sotto il profilo deontologico e disciplinare, sia fiscale sia della regolamentazione del tirocinio.

In particolare:

all'articolo 1 si statuisce la liceità dell'esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria richiamando i princìpi generali della società semplice;

all'articolo 2 si definisce il modo di conferimento dell'incarico e la regolamentazione delle incompatibilità sia rispetto all'assunzione dell'incarico che per l'appartenenza alla società;

all'articolo 3 vengono dettate le norme per l'esercizio delle attività stabi-

lendo tassativamente: *a)* l'obbligo che la prestazione d'opera sia resa dai soci professionisti iscritti agli albi o agli elenchi previsti dagli ordinamenti professionali; *b)* l'obbligo di dichiarazione di appartenenza alla società; *c)* l'obbligo di assoggettamento alle norme previdenziali previste per le singole professioni;

all'articolo 4 è regolata la costituzione della società e la comunicazione dell'avvenuta costituzione agli ordini professionali;

all'articolo 5 è fissato il numero massimo dei professionisti-soci;

all'articolo 6 si stabiliscono norme relative alla ragione sociale;

all'articolo 7 viene affermato il principio della responsabilità della società, salvi i rapporti interni, prevedendosi una forma assicurativa obbligatoria ad ulteriore garanzia dell'utente.

Il capo III della proposta di legge detta i princìpi generali della vita societaria tra i quali, in particolare: la presunzione di uguaglianza nella partecipazione (articolo 8); la necessità di maggioranza qualificata per il conferimento dell'amministrazione della società (articolo 9); l'esclusività dell'esercizio professionale (articolo 10).

Con il capo IV si fa divieto alle società tra professionisti di svolgere attività commerciali o imprenditoriali (articolo 18), mentre con il capo V si dettano norme particolari (esercizio in forma associata della professione notarile, articolo 21) e norme sostanzialmente transitorie e conseguenziali (articoli 20, 22 e 23).

Le circostanze illustrate in premessa, insieme al fatto che già in due passate legislature (la VI e la VII) uno dei due rami del Parlamento abbia approvato la proposta di legge in oggetto, stanno a dimostrare la esigenza che il provvedimento entri a far parte della nostra legislazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ART. 1.

(Forma della società tra professionisti).

1. Gli iscritti negli albi o negli elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire società tra professionisti, di seguito denominate « società », per svolgere in comune l'attività professionale cui sono abilitati o per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse.

2. Le società di cui al comma 1 sono regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme sulle società semplici nonché dalle discipline vigenti per le professioni intellettuali interessate, in quanto compatibili.

ART. 2.

(Incarico professionale).

1. L'incarico professionale si intende assunto dalle società anche se conferito al singolo socio.

2. Si estendono alle società le disposizioni che regolano l'incompatibilità all'assunzione o all'espletamento dell'incarico per i singoli soci.

3. Alle società non possono appartenere, neanche quali collaboratori o ausiliari, i dipendenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, anche economici, ancorché le singole discipline consentano l'esercizio delle attività professionali. Tale divieto non si applica ai docenti universitari e di scuola secondaria.

ART. 3.

(Esercizio dell'attività).

1. Le prestazioni d'opera delle società devono essere rese personalmente dai soci, i quali, in ogni caso, debbono essere iscritti negli albi o negli elenchi previsti dagli ordinamenti professionali.

2. La società, tuttavia, può avvalersi di ausiliari e collaboratori ai quali si applica la disposizione dell'articolo 2238, secondo comma, del codice civile, ove la collaborazione sia consentita dal contratto e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.

3. Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.

4. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e a tutti i diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

CAPO II

ART. 4.

(Costituzione della società).

1. La costituzione della società deve avvenire nei modi stabiliti dall'articolo 2251 del codice civile.

2. Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni è comunicata al consiglio dell'ordine o al collegio professionale di appartenenza dei professionisti, del luogo ove ha sede la società, e, in caso di società interprofessionale, ai consigli degli ordini o ai collegi professionali di appartenenza di ciascun professionista.

3. I consigli e i collegi di cui al comma 2, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, iscrivono gli atti di cui al medesimo comma 2 in appo-

siti registri allegati ai rispettivi albi ed elenchi e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla società.

4. Qualora, in caso di società interprofessionale, un consiglio o un collegio non disponga, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, l'iscrizione di cui al comma 3, la società può ricorrere alla commissione di cui all'articolo 12 la quale, sentite le parti interessate ed assunte sommarie informazioni, valuta i motivi del diniego e, ove gli stessi non appaiano fondati, dispone l'iscrizione.

5. Di ogni iscrizione nei registri di cui al comma 3 è data comunicazione ai consigli dell'ordine o ai collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

6. L'attività sociale può essere esercitata a decorrere dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui al comma 5.

ART. 5.

(Numero massimo dei soci).

1. Alle società non possono appartenere più di dieci soci.

2. Possono tuttavia essere costituite società con un numero di soci superiore a quello indicato nel comma 1, fino ad un massimo di trenta, tenuto conto del numero dei liberi professionisti effettivamente esercenti negli ambiti tecnici e territoriali in cui opera la società, in modo che sia assicurato un congruo campo di attività all'esercizio professionale in forma non associata.

3. In caso di diverse valutazioni da parte dei consigli o dei collegi competenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.

ART. 6.

(Ragione sociale).

1. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, indicare le attività della società, e deve essere seguita dalla dicitura « società tra professionisti ».

2. Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi di tutti i soci.

ART. 7.

(Responsabilità professionale).

1. La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società, salvi i rapporti interni per la rivalsa.

2. La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni patrimoniali di cui al comma 1, e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.

CAPO III

ART. 8.

(Contenuto dell'atto costitutivo).

1. L'atto costitutivo della società deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo o dell'elenco professionale di appartenenza, la ragione sociale, la sede della società, le attività esercitate, i soci amministratori e la loro durata in carica.

2. Salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo, l'atto stesso può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci.

3. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della società si presume uguale, salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo.

ART. 9.

(Amministrazione della società).

1. L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite con deliberazione adottata dall'assemblea, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ad uno o più soci e con le stesse modalità possono essere revocate.

ART. 10.

(Esclusività dell'esercizio professionale).

1. I professionisti che fanno parte di una società debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto della società.

2. Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società.

ART. 11.

(Poteri e funzioni degli ordini e dei collegi professionali).

1. Gli albi degli ordini e dei collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di una società.

2. Gli ordini ed i collegi professionali esercitano nei confronti degli iscritti, componenti di società, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare, essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei princìpi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma associata.

3. La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, la cui valutazione spetta, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale, agli ordini e ai collegi professionali cui appartengono i singoli soci.

ART. 12.

(Commissione nazionale per le società tra professionisti).

1. È costituita una commissione nazionale per le società tra professionisti, nominata, ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Fanno parte della commissione i rappresentanti di tutti i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali.

ART. 13.

(Esclusione dalla società).

1. La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo o dall'elenco di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla società.

2. In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione, o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione contenuta nell'atto costitutivo, è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile.

ART. 14.

(Recesso del socio).

1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2285 del codice civile, il socio può recedere dalla società, ancorché costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

ART. 15.

(Liquidazione della quota del socio uscente).

1. In tutte le ipotesi di recesso, morte o esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro sei mesi dall'evento. Le spettanze per l'esercizio in cui si è verificato l'evento debbono essere liquidate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

2. Nel caso di esclusione del socio, restano salve le ragioni di danno della società e può essere prevista dai patti sociali una riduzione della liquidazione dell'avviamento, in detti patti eventualmente regolata.

ART. 16.

(Registri contabili).

1. Le società tra professionisti sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionali.

ART. 17.

(Tariffe).

1. Alle prestazioni fornite dalle società si applicano le tariffe per i compensi, le indennità e le spese, relative alle professioni di appartenenza dei singoli soci.

2. Il parere previsto dall'articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alle società è dato dall'ordine o dal collegio professionale cui appartiene il professionista che ha effettuato la prestazione d'opera.

3. Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente e soltanto in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi.

CAPO IV

ART. 18.

(Investimenti).

1. Alle società non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali né investimenti delle proprie disponibilità in beni non strettamente utilizzabili nell'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali; alle società non è altresì consentito di concedere mutui utilizzando le predette disponibilità, né di vincolare le stesse presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

CAPO V

ART. 19.

(Cessione dei contratti).

1. La cessione a favore delle società dei contratti di locazione, noleggio, somministrazione, impiego, e dei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, ha luogo a richiesta della società, comunicata entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

ART. 20.

(Comunicazione dell'appartenenza a società tra professionisti).

1. L'appartenenza del professionista alle società di cui all'articolo 1 deve essere portata a conoscenza dei clienti, delle controparti e degli organi della pubblica amministrazione.

2. Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di svolgimento all'atto della costituzione della società, la comunicazione deve essere effettuata in occasione del primo atto di esercizio del mandato dopo la costituzione stessa.

ART. 21.

(Società per notai).

1. L'esercizio in forma associata della professione notarile rimane regolato dall'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del libro quinto, titolo V, capo II, del codice civile.

2. Restano ferme per i notai le disposizioni previste dalle vigenti leggi tributarie per le società o le associazioni tra professionisti.

ART. 22.

(Società tra professionisti costituite o operanti all'estero).

1. Alle società tra professionisti costituite o operanti all'estero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2505 e seguenti del codice civile.

ART. 23.

(Norme applicabili).

1. Il divieto posto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, non si applica alle società disciplinate dalla presente legge.